



TRIBUNALE di PORDENONE

Tel. 0434/501409 Fax 0434/523156

-----oo0oo-----

N. 1409/16 prot. u.

Pordenone, 26 Agosto 2016

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penali
ROMA

All'Ufficio del Giudice di Pace
PORDENONE

All'Ordine degli Avvocati
PORDENONE

Alla Sezione Penale e GIP
SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della convenzione inerente all'oggetto, stipulata con Casa Lucia – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

IL PRESIDENTE f.f.
dott.ssa Licia Consuelo Marino



ASP Casa Lucia di Pasiano di Pordenone

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

**Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.**

L'anno 2016 il giorno due del mese di agosto, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il **Tribunale di Pordenone** (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. **Francesco Pedoja** - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

L'**Azienda pubblica di Servizi alla Persona Casa Lucia** (P. IVA 01401940935 - Codice Fiscale 91044090933) rappresentato da **Roberto Gobbo**, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda in Via Roma 54 a Pasiano di Pordenone (PN), il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Presidente della Suddetta ASP, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D. Lgs, stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che l'ASP Casa Lucia di Pasiano di Pordenone con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 01/08/2016, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Roberto Gobbo

IL PRESIDENTE
D. Francesco PEDOJA

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ASP Casa Lucia consente che un numero massimo di **DUE** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 de Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ASP Casa Lucia specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ASP Casa Lucia individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il dott. Fabrizio Scomparin, Direttore Generale dell'ASP Casa Lucia, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

L'ASP Casa Lucia si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ASP Casa Lucia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l'attività di inserimento sia che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

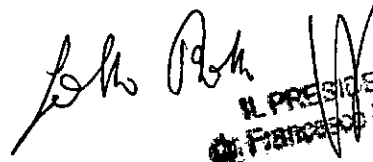
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ASP Casa Lucia l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6


IL PRESIDENTE
FRANCESCO PEDONA

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ASP Casa Lucia.

Art. 8

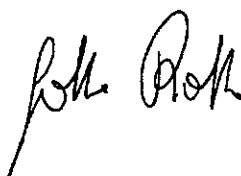
La presente convenzione avrà la durata di anni **UNO** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone e Portogruaro.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ASP Casa Lucia
IL PRESIDENTE
Roberto Gobbo



Per il Tribunale di Pordenone
IL PRESIDENTE
dott. Francesco Padoja

